II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2000

che approva il programma relativo alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale presentato dall'Italia per talune aziende nella provincia di Udine

[notificata con il numero C(2000) 920]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/310/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura [1], modificata da ultimo dalla direttiva 98/45/CE [2], in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Gli Stati membri possono presentare alla Commissione un programma al fine di conseguire lo status di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta per quanto concerne talune malattie dei pesci.

(2) L'Italia ha trasmesso alla Commissione un programma relativo alla necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e alla setticemia emorragica virale (VHS) per conferire lo status di azienda riconosciuta a cinque aziende situate nella provincia di Udine.

(3) Tale programma definisce la zona geografica dell'azienda in questione, i provvedimenti che i servizi ufficiali devono adottare, le procedure che i laboratori devono seguire, l'importanza delle malattie in questione e le misure di lotta da applicare nel caso in cui tali malattie vengano identificate.

(4) L'esame del programma ne ha accertato la conformità alle disposizioni dell'articolo 10 della direttiva 91/67/CEE.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il programma di controllo dell'IHN e della VHS presentato dall'Italia per cinque aziende situate nell'alto bacino del Tagliamento, nella provincia di Udine.

[1] GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.
[2] GU L 189 del 3.7.1998, pag. 12.

Articolo 2

L'Italia mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al programma di cui all'articolo 1.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione